

Requisiti per l'agricoltura biologica 2026

La presente pubblicazione offre una panoramica dei principali requisiti dell'Ordinanza bio della Confederazione e dei requisiti aggiuntivi di Bio Suisse e Demeter. La versione ridotta non è esaustiva. Per i requisiti dettagliati vanno consultati i documenti originali. In caso di dubbio prevalgono i requisiti previsti dai documenti originali.

Le normative complete relative all'agricoltura biologica sono disponibili sul sito

normativebio.bioattualita.ch

Ordinanza bio



Esigenze minime Obio		Esigenze supplementari	
Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter	
Disposizioni generali			
Campo d'applicazione	- Vincolante per prodotti vegetali (alghe incluse) e animali contrassegnati come biologici, ecologici o simile (compresa acquacoltura) nonché derrate alimentari e foraggi, mangimi per animali domestici e oli essenziali. - Esclusi: insetti, pesca e caccia	Vincolante per tutte le produzioni con i marchi:	BS = Bio Suisse Gemma De = Demeter
Principi di base	Rispetto dei processi e dei cicli naturali; coltivazione legata al suolo.	De preparazioni bio-dinamiche, osservazione delle costellazioni.	
Divieti	- Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, pesticidi, additivi, ecc.). - Vietati gli organismi geneticamente modificati o loro prodotti derivati. - Vietate le colture idroponiche. - Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i defolianti. - Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati.	- BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali. - De Vietato l'impiego delle nanotecnologie. - De Vietate le piante e le sementi derivanti da fusione protoplastica e citoplastica.	
Globalità aziendale	- Conversione completa dell'azienda. - Eccezione: le colture perenni possono essere gestite non biologicamente, secondo le PER, oppure biologicamente ma il resto dell'azienda gestito secondo le PER.	- BS Nessuna eccezione alla conversione integrale dell'azienda. - BS Gli edifici destinati alla produzione vegetale e all'allevamento devono essere indipendenti (termine di transizione per edifici esistenti 2037). - BS Per tutte le divisioni aziendali vige l'obbligo di autorizzazione.	

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Controllo e certificazione	Almeno un controllo all'anno, seguito dalla certificazione.	–
Conversione	2 anni; inizio della conversione ogni anno il 1° gennaio. - Conversione a tappe nelle aziende con colture speciali: al massimo 5 anni, rispettando alcune condizioni particolari. - Conversione a tappe in allevamento: al massimo 3 anni.	- BS Formazione obbligatoria di 5 giorni al momento della conversione. - BS Conversione a tappe possibile per la viticoltura, l'arboricoltura, le piante ornamentali e i non ruminanti (eccezione: cavalli). - BS Conversione da Obio a Bio Suisse: 1 anno (vale sia per aziende che per singole parcelle). - BS Le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali sono possibili solo tra aziende Gemma (parte II, art. 1.2.10.3). - De Durata della conversione 3 anni, da Bio Suisse a Demeter 1 anno. - De Corso di introduzione di 4 giorni per chi non ha una formazione in agricolt. biodinamica. - De Corso obbligatorio di 2 giorni in agricoltura biodinamica o in fondamenti umanistici (Dir. 4.3). - De La coltivazione bio, Demeter in conversione e Demeter è permessa per le stesse varietà di piante foraggiere e colture permanenti.
Protezione dell'ambiente, delle acque e degli animali	Deve essere rispettata integralmente.	–
Bilancio di concimazione	Bilancio di concimazione equilibrato secondo il metodo Suisse-Bilanz (SB).	- BS SB non è necessario se non sono apportati concimi e se è rispettato il carico massimo in UBG/ha di: 2 zona campicola e intermedia, 1.6 ZColl, 1.4 ZM1, 1.1 ZM2, 0.9 ZM3, 0.8 ZM4. - BS Un test rapido non è riconosciuto come prova di un bilancio delle sostanze nutritive equilibrato. - BS Cfr. Dir. II, art. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».
Catena del valore	–	De Tutti i livelli della catena del valore perseguono l'obiettivo di mantenere nel ciclo chiuso Demeter tutti gli animali e prodotti (Dir. 3.5).
Produzione vegetale		
Protezione del suolo e rotazione delle colture	La rotazione delle colture ha lo scopo di prevenire l'attacco di parassiti e malattie ed evitare l'erosione e la compattazione del suolo, nonché il dilavamento di sostanze nutritive.	- BS almeno il 20 % della sup. di avvicendamento inerbita tutto l'anno o condizioni particolari. Almeno il 50 % della sup. coltiva aperta inerbito in inverno. Un anno di pausa tra due colture principali della stessa specie. - BS Dir. II, art. 2.1 «Fertilità del suolo». - De Le colture di sovescio devono rimanere sul posto almeno sei settimane, coprire l'intera superficie del suolo e essere completamente incorporate nel suolo.
Promozione della biodiversità	7 % della SAU, colture speciali 3.5 % della SAU	- BS 7 % della SAU - BS Attuazione di almeno 12 misure del catalogo delle misure per la promozione della biodiversità (allegato I Dir. II, art. 2.3.1). - De 10 % della SAU (escluse le superfici viticole)

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Fertilità e attività biologica del suolo	• Mantenere e migliorare la fertilità e l'attività biologica del suolo. • Lavorare il terreno con riguardo. • Favorire la biodiversità. • Adattare la concimazione alla produzione di foraggio.	• BS Vietato arricchire il suolo con torba. • De Considerare le costellazioni per la semina e per le cure del terreno. • De Nelle aziende senza compostaggio va sparso un preparato da fatta (Dir. 4.8.2).
Protezione fitosanitaria	• Regolazione di parassiti, malattie e infestanti con - scelta appropriata delle varietà e delle specie - rotazioni adatte - procedimenti fisici - favorire e proteggere gli ausiliari • Utilizzare solo i prodotti autorizzati nell'allegato I del DEFR-O* • Applicazione di rame limitata a 4 kg/ha, per anno.	• BS Prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL. • BS Restrizioni relative ai metodi fisici di controllo delle erbe infestanti (Dir. II, art. 2.6.4). • BS L'impiego di bioerbicidi come aceto, sale e acidi grassi è vietato (Dir. II, art. 2.6.3.1). • BS Applicazione di rame limitata secondo le colture a 1,5-4 kg/ha e per anno. • BS Vanno osservate le norme relative alle aree di riempimento e di lavaggio per le irroratrici (Dir. II, art. 2.6.3.2). • BS I lavori per terzi con sostanze ausiliarie non permesse nel bio sono vietati. • De Misure e sostanze attive autorizzate secondo l'allegato 4 delle norme; prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL (tenendo conto delle restrizioni indicate). • De Divieto di utilizzo del rame nella coltivazione di ortaggi, bacche e piante ornamentali (patate incluse) • De L'uso di Spinosad è vietato.
Concimazione	• Concimi azotati minerali vietati. • Concimi organici possibilmente aziendali. • Fanghi di depurazione vietati. • L'apporto in elementi nutritivi deve corrispondere al massimo a 2.5 UBG/ha nelle zone migliori. • Torba solo per la produzione di piantine e nelle aiuole per piante acidofile. • Concimi autorizzati secondo l'allegato 2 del DEFR-O*.	• BS Almeno il 50 % dei concimi aziendali devono essere impiegati in azienda. • BS Esportazione di concimi aziendali solo verso altre aziende bio. • BS Importazione di concimi aziendali da aziende almeno PER. • BS Al massimo il 50 % dei concimi importati può provenire da aziende non bio (con l'autorizzazione della CMP 80 %). Prova che entro le distanze di trasporto non sono disponibili concimi bio. • BS Distanza massima di trasporto in linea d'aria: 40 km letame, 20 km liquame, 80 km pollina. • BS Concimi commerciali, aziendali e riciclati cfr. l'elenco dei fattori di produzione del FiBL. Nessun concime a base di oligoelementi con rame. • BS Dir. II, art. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive». • De Secondo la Dir. 4.7.4.2 e l'All. 3; prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL (tenendo conto delle restrizioni menzionate). • De Impiego di preparati biodinamici per tutti i concimi aziendali. • De Almeno una volta all'anno impiego di cornoletame e cornosilice su ogni coltura, prati e pascoli compresi. • De L'apporto di concimi è limitato al 60 per cento del fabbisogno di azoto.

Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		- De Al massimo la metà del fabbisogno totale di azoto delle colture può essere coperto con digestato (Dir. 4.7.6.2). - De L'acquisto di digestato liquido e di liquame fermentato è limitato al 30 % del fabbisogno (Dir. 4.7.4.2). - De I concimi possono essere trasportati unicamente in aziende biodinamiche o biologiche, vanno osservati i limiti di distanza (Dir. 4.7.4.3).
Sementi e piantine	Sementi, piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione di provenienza bio. Fino a che le sementi di tutte le varietà non saranno disponibili in bio, è in vigore una regolamentazione differenziata (vedi DEFR-O) biosaatgut.bioaktuell.ch (in tedesco e francese) e organicxseeds.ch.	- BS Max. 60 % di torba nei terricci, max. 70 % di torba nei substrati per la cubettatrice (norme separate per orticoltura). Dal 2025 per diversi substrati valgono nuovi limiti massimi relativi al tenore di torba. - BS Travaso di piantine con substrato senza torba (Dir. II, art. 2.1.2.3). - BS I vasetti di carta per l'allevamento di piantine devono figurare nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. - BS Se può essere impiegata semente non biologica, per le colture a rischio è necessaria una dichiarazione attestante l'assenza di ingegneria genetica. - BS Dir. II, art. 2.2 «Materiale di moltiplicazione e piantine», biosaatgut.bioaktuell.ch e organicxseeds.ch. - De Impiego di semente biodinamica, solo in caso di carenza è possibile impiegare semente bio.
Efficienza energetica / fonti energetiche	–	- BS Per le nuove serre vale un valore U medio di 2,1 W/m²K (isolamento termico). - BS Dall'1.1.2030 nelle colture protette l'80 % dell'energia impiegata per il riscaldamento deve provenire da fonti rinnovabili, dal 2040 si tratterà del 100 %.
Orticoltura	Vaporizzazione del suolo solo nelle colture protette e per la produzione di piantine.	- BS Sono escluse le varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare (CMS). Eccezioni: cavolfiori, broccoli, cavolo bianco, verza, cicoria. - BS Hors-sol vietato, cfr. Requisiti per la coltivazione con terra (Dir. II, art. 2.1.1). - BS Limitazione del riscaldamento dal 1.12. al 28.2. a max. 10 °C per le serre isolate, dal 1.11. al 31.3. a max. 5 °C per le serre che non soddisfano i requisiti strutturali (Dir. II, art. 2.7.1-2.7.3). - BS Rotazione: tra due colture principali della stessa famiglia periodo di riposo colturale di 24 mesi. - De Teli per pacciamatura su al max. 5 % della superficie orticola. Dall'1.1.2024 i materiali da pacciamatura artificiali non possono più essere impiegati per colture che rimangono sul campo meno di 3 mesi (Dir. 4.7.6.6). - De Le aziende che producono ortaggi sono tenute a coltivare sul 20 % della superficie orticola complessiva varietà di ortaggi a impollinazione libera.

Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		- De Se la produzione sotto vetro e/o sotto plastica rappresenta più del 50 % della superficie di produzione, la superficie per la promozione della biodiversità dell'azienda deve ammontare almeno al 20 % (Dir. 4.7.6.7). - De Le aziende orticole con più di 2 ha devono coltivare il 25 % della superficie di avvicendamento come superficie inerbita. - De Le piantine acquistate vanno preparate - De I terricci e i substrati per la coltivazione di ortaggi vanno ottenuti preferibilmente da miscele aziendali (Dir 4.7.6.3). I terricci e i substrati acquistati devono contenere almeno il 25 % di composto preparato.
Frutticoltura e viticoltura, vinificazione	Dettagli: vedi «Requisiti per la vitivinicoltura biologica» (shop.fibl.org > 2519)	- BS Suolo inerbito tutto l'anno - BS Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio - BS De Dettagli: vedi «Requisiti per la vitivinicoltura biologica» (shop.fibl.org > 2519)
Animali da reddito		
Provenienza degli animali	- Da aziende biologiche riconosciute (eccezioni: cavalli non destinati alla produzione alimentare, riproduttori maschi). - Acquisto di femmine di razze di nicchia possibile d'intesa con l'ente di certificazione.	- BS Maiali, galline ovaiole e pollame da ingrasso solo da aziende Gemma. Animali da aziende Obio devono rispettare un tempo di attesa di 3 mesi prima di poter essere venduti come animali Gemma. - De In casi eccezionali è possibile acquistare animali da aziende non bio.
Tenuta	- Rispetto dell'ordinanza URA (conigli: rispetto delle esigenze SSRA). Superficie di pascolo per gli animali della specie bovina e per i bufali almeno 4 a per UBG. - Vietati i grigliati e i pavimenti perforati. - Stabulazione fissa vietata (eccezioni per bovini, cavalli da lavoro). - Estivazione, se possibile, in aziende biologiche (in aziende di estivazione convenzionali almeno secondo gli articoli 26-33 OPD e con flusso di merci separato).	- BS Gli animali della specie bovina e i bufali devono poter coprire almeno il 25 % del fabbisogno giornaliero (SS) con foraggio ottenuto dal pascolo (periodo vegetativo); alternativa: contributo per il pascolo (Dir. II, art. 5.1.1) - BS Accesso al pascolo obbligatorio per tutti i bovini salvo animali fino all'età di 160 giorni, tori, vitelli destinati all'ingrasso. - BS Accesso permanente alla corte per scrofe in asciutta, suinetti da allevamento, suini all'ingrasso, rimonte e verri. - De L'allevamento di animali da reddito è obbligatorio salvo per aziende con colture speciali con <40 ha. Effettivo minimo cfr. Dir 4.9.2. - De L'effettivo di animali nelle aziende campicole con meno di 40 ha non deve essere inferiore a 0,1 UBG/ha; per aziende con più di 40 ha non deve essere inferiore a 0,2 UBG/ha. - De Durata massima del trasporto di animali 3 ore, la stabulazione intermedia è permessa (Dir. 7.7.5).
Foraggia-mento	- Vietata l'alimentazione forzata. - Foraggiamento con foraggi aziendali. Acquisto di foraggi supplementari autorizzato: se possibile devono provenire dalla stessa regione. - Massimo 0.9 % di OGM negli alimenti per animali (conformemente alla legislazione). - Quota di foraggio non bio:	- BS Foraggiamento di tutti gli animali con almeno il 90 % di foraggio Gemma. - BS Foraggiamento ruminanti: 100 % foraggio svizzero Gemma (eccezioni: i sottoprodotti della molitura e disposizione transitoria per mangimi concentrati).

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
	- Ruminanti, cavalli, conigli: 0 % (eccezione cavalli in pensione: 10 %) - Suini, pollame: fino al 31.12.2030, 5 % del consumo totale annuale, ma unicamente per le componenti proteiche (in sostanza secca in base alla categoria animale). • Max. 60 % della razione costituita da foraggio proveniente da proprie sup. in conversione, 30 % se provenienza esterna. • Foraggi, materie prime e additivi devono soddisfare le esigenze delle disposizioni legali in materia e dell'allegato 7 del DEFR-O. • I ruminanti devono essere foraggiati con almeno il 60 % di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo (in sostanza secca in base alla categoria animale).	• BS Almeno il 95 % foraggio di base (calcolo in SS e per categoria di animali, definizione foraggio di base vedi Dir. II, art. 4.2.1.2) e max. 5 % mangimi concentrati ad eccezione dei sottoprodotti della molitura e dell'industria zuccheriera. • BS Parte minima di erba (fresca, insilata o essicata) 75 % nelle zone di pianura e 85 % nelle zone di montagna. • BS Suini: I maiali da riproduzione e da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio nella misura del 100 % (di cui il 90 % Gemma), fanno eccezione gli scarti della lavorazione del latte nella misura del 35 % (Dir. II, art. 4.2.4.2). • BS I latte in polvere Gemma è autorizzato come complemento. • BS I foraggi convenzionali ammessi possono essere introdotti in azienda solo in quanto componenti semplici o in quanto componenti di un foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie». • BS I foraggi complementari e a base di minerali ammessi sono elencati nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. • BS Criteri per i foraggi semplici e additivi, lista positiva e negativa giusta elenco mangimi. • BS Vietato il foraggiamento di resti della ristorazione. • De 100 % foraggio bio, almeno 80 % Demeter. Componenti convenzionali permesse per i suinetti fino a 20 kg di peso vivo.
Selezione	• La scelta della razza e il metodo di selezione devono favorire la salute e la longevità. • Vietato tenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni.	• BS Nessun impiego di tori provenienti da trasferimento di embrioni. • BS De L'uso di sperma sessato non è ammesso. • De L'obiettivo è una vacca a duplice attitudine.
Provvedimenti zootecnici	• Decornazione di animali adulti permessa solo in casi eccezionali (ma non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto).	• De La decornazione non è ammessa. • De È vietato mozzare la coda agli animali (Dir. 4.9.4.2).
Salute	• Vietata la somministrazione profilattica di medicinali chimico-terapeutici. • Registro dei trattamenti obbligatorio • Max. 3 trattamenti (ciclo di vita produttiva > 1 anno), risp. 1 trattamento (ciclo < 1 anno) con medicinali allopatici, chimici di sintesi; in caso di superamento l'animale perde lo statuto bio. • Il termine di attesa dopo un trattamento è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale (eccezione: prodotti per la messa in asciutta).	• BS Esame batteriologico del latte obbligatorio prima dell'impiego di prodotti per la messa in asciutta. • BS Esami per Salmonella enteritidis. - Fino a 50 ovaiole una volta all'anno. - Da 50 ovaiole due volte all'anno (conformemente alle direttive dell'UFVet). • De Vietati prodotti per la messa in asciutta.
Bovini	• Stabulazione fissa permessa. • Superfici di riposo ricoperte con strame o asciutte e ben isolate. • Vitelli di allevamento e per l'ingrasso tenuti in gruppo su superfici ricoperte di strame. • Lo svezzamento dei vitelli non deve avvenire prima del terzo mese.	• BS Educatori elettrici vietati (tutte le installazioni devono essere smontate). • BS Tenuta dei vitelli in igloo individuali possibile al massimo durante le prime 8 settimane di vita. • BS Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia.

Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		• BS Obbligo di adesione e di registrazione in caso di produzione di latte vaccino (Dir. I, art. 2.2.3). • De Obbligo di svezzamento dei vitelli nell'azienda di nascita o nell'azienda partner, trasferimento al più presto 120 giorni dopo la nascita. Transizione scaglionata 2024-2031. • De Nelle aziende riproduttrici gli animali devono provenire da aziende biodinamiche o biologiche. • De Stabulazione individuale di vitelli al massimo durante le prime due settimane di vita.
Caprini e ovini	• Svezzamento non prima di 35 giorni. • La stabulazione fissa per le capre è vietata. Il periodo di transizione non è stato prolungato.	• BS Accorciamento della coda degli agnelli solo in singoli casi su ordine del veterinario. • BS Dir. II, art. 5.2 «Pecore», 5.3 «Capre».
Suini	• Svezzamento non prima di 40 giorni.	• BS Acquisto di suinetti di provenienza Gemma. • BS Svezzamento non prima di 42 giorni. • BS Apporto quotidiano di foraggi di base e paglia lunga di qualità bio. • BS I suini da riproduzione e da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio nella misura del 100 % (eccezione: 35 % di scarti della lavorazione del latte convenzionali). • BS Pascolo o area per grufolare per le scrofe in asciutta. • BS Doccia o pozza a partire da temperatura esterna di 25°C. • BS Possibilità di strofinamento per maiali da ingrasso, scrofe in asciutta e verri. • BS Adesione ad un'organizzazione di produttori di suini bio per >20 suini (salvo p. es. in caso di vendita diretta; Dir. I, art. 2.2.4). • BS Partecipazione a programma salute Plus. • BS Osservare Dir. II, art. 5.4 «Suini». • De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.
Pollame	• Età minima di macellazione definita. • Pollame da ingrasso: - Esigenze minime in materia di grandezza del gruppo, numero di unità di allevamento (gruppi) e superficie di pascolo. - In fase di ingrasso almeno il 65 % della razione deve essere costituita da grani di cereali, leguminose a granella e semi oleosi. - Accesso ad un'area con clima esterno per polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita (SSRA), per pulcini maschi a partire dal 43° giorno di vita.	• BS Vanno utilizzate preferibilmente galline a duplice attitudine. Allevamento di tutti i pulcini richiesti. • BS Galline ovaiole: - al massimo 2 unità di pollaio per azienda. - al massimo 2000 galline ovaiole per pollaio. - A partire da 500 galline ovaiole è ora obbligatoria una corte in caso di intemperie, copertura massima un terzo della superficie. - Max. 5 GO per m² di superficie praticabile. - Strame e posatoi obbligatori. - I pollai mobili vanno spostati almeno 6 volte/anno. - Giovani GO da allevamento bio. - Direttiva II, art. 5.5 «Pollame». • BS Per l'allevamento di pollastrelle, giovani galli e galli a duplice attitudine valgono gli stessi requisiti (Dir. II, art. 5.5.7). • BS Va impiegata paglia biologica.

Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		• BS Il pollame giovane può essere nutrito con il 5 % di mangimi non biologici, gli animali più anziani vanno nutriti con mangime bio al 100 %. • De Almeno 2 galli ogni 100 galline. • De Parte di foraggio aziendale almeno 50 %. • De Per ogni gallina ovaiole va allevato un pulcino maschio della stessa razza. • De Le galline ovaiole che non servono più allo scopo della produzione di uova vanno macellate e utilizzate come alimenti (Dir. 4.9.4.4) o mangimi.
Api	• Azienda apicola bio possibile anche senza SAU. • Durata della conversione: 1 anno. • Massimo 20 % di regine e sciami non biologici all'anno. • Alimentazione artificiale unicamente a base di miele bio o zucchero bio.	• BS Solo in siti conformi alle norme biologiche. • BS È permesso commercializzare il miele con l'indicazione «miele bio» o «miele Gemma» solo se rispetto della Dir II, art. 5.8 «apicoltura». • BS L'impiego di timolo è vietato. • BS Il settore apicoltura può essere affittato a terzi. • De Requisiti differenziati per la conversione all'apicoltura Demeter (Dir. 4.9.8.13) • De Commercializzazione del miele con l'indicazione «Da apicoltura Demeter». • De L'affitto di settore apicoltura a terzi è possibile a determinate condizioni. • BS De Dettagli: vedi «Esigenze relative all'apicoltura biologica» (shop.fibl.org > 1529)

* L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (ODEFR) specifica alcuni dettagli dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

Impressum

Editore: Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Svizzera, Tel. 062 865 72 72; info.suisse@fibl.org; www.fibl.org
Redazione: Gilles Weidmann, FiBL
Traduzione: Regula van den Berge
FiBL no di articolo: 1680
Permalink: orgprints.org/id/eprint/56913/
Scaricamento: La presente pubblicazione può essere scaricata gratuitamente su shop.fibl.org > 1680
2026 © FiBL
Per informazioni dettagliate sul copyright, si veda: fibl.org/it/copyright